

# La verifica dell'anomalia è di competenza del RUP e non della commissione di gara

Scritto da Interdata Cuzzola | 25/06/2020

Il sub-procedimento di anomalia è di competenza del RUP e non della commissione di gara, le cui incombenze si esauriscono con la *“valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico”* ex art. 77 del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016): è quanto ribadito dal Consiglio di Stato, sez. III, nella sent. 5 giugno 2020, n. 3602, a conferma di un consolidato orientamento (cfr., ad esempio, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 13 novembre 2019, n. 7805; sent. 24 luglio 2017, n. 3646).

In questo senso sono anche le Linee guida ANAC n. 3, recanti *“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”*, che prevedono che – nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (come nella gara di cui è causa) – la verifica *“è svolta dal RUP con l'eventuale supporto della commissione giudicatrice nominata ex art. 77 del Codice”* (punto 5.3).

Ove il responsabile del procedimento riconosca i propri limiti su una questione prettamente tecnica dell'offerta e ritenga di non essere in grado di pervenire con certezza alla conclusione corretta, può senza dubbio chiedere l'ausilio di un tecnico esterno o avvalersi della Commissione; in ogni caso, rimane in capo al RUP la competenza alla decisione finale.